

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il ruolo dei D.P.I. nella prevenzione



Idoneità

Utilizzo

Gestione

Manutenzione

Redazione a cura del **Dott. Luigi Palmieri**

Perito Agrario – Agrotecnico Laureato

premessa



I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO SONO:

- *aggressione meccanica (corpi pesanti, taglienti, pungenti, abrasivi)*
- *aggressione termica*
- *aggressione elettrica*
- *aggressione chimica (sostanze pericolose)*

premessa

L'interazione fra l'uomo e le sostanze che lo circondano avviene per :

- contatto
- inalazione
- ingestione



La scelta

APPROPRIATEZZA
CERTIFICATA

APPROPRIATEZZA
TECNICA

Il DPI deve essere
Fisicamente idoneo

Non basta la sola esistenza
delle certificazioni CE

CORRETTO ACQUISTO DEL D.P.I.

APPROPRIATEZZA CERTIFICATIVA

IL DECRETO LEGISLATIVO 475/92

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE CE

II QUADRO LEGISLATIVO

- La questione dei **Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)**, viene a proporsi – soprattutto al datore di lavoro più che al lavoratore – già con la prima normativa in materia di sicurezza del lavoro: 547/55; D.P.R. 303/56; D. Lvo 277/91 (**ora abrogata dal D.Lgs. N.81/2008 c.d. “testo unico”**).
- Essa viene in seguito affrontata in modo organico dalla legislazione comunitaria e, più precisamente, dalle direttive CEE, rispettivamente 89/686 e 89/656, recepite in Italia con il **D.Lvo n° 475 del 4/12/92** e con il più recente **D.Lvo n° 626 del 19/9/94 (ora abrogato dal D.Lgs. N. 81/2008 c.d. “testo unico”)**.
- Tali direttive e gli atti legislativi che le recepiscono sono importanti perché stabiliscono, per la prima volta in modo chiaro ed inequivocabile in materia di D.P.I., una attribuzione di **responsabilità** ben distinta tra **datore di lavoro, utilizzatore e fabbricante** dei D.P.I. stessi.
- In particolare, il **D.Lgs. N.81/2008** impone al **datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti** e al **lavoratore** una serie di **obblighi**, mentre il D.Lvo 475/92 sancisce le responsabilità e gli obblighi che nel campo dei D.P.I. investono il costruttore.

SOGGETTI INTERESSATI



DATORE DI LAVORO

DIRIGENTE/PREPOSTO

LAVORATORE



FABBRICANTE

MANDATARIO

VENDITORE



DEFINIZIONE

(Art. 74 D.Lgs. N. 81/2008)

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore

Allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi

Suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo

NON SONO CONSIDERATI DPI

- a) Indumenti da lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore**
- b) Attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio**
- c) Attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico**
- d) Attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradale**
- e) Materiali sportivi**
- f) Materiali per l'autodifesa e la dissuasione**
- g) Gli apparecchi portatili per individuarne e segnalare rischi e fattori nocivi**

USO dei DPI

(Art. 77 D.Lgs N. 81/2008)

- 1°).- Effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- 1b).- Individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a) tenendo conto delle eventuali fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI
- 1c).- Valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e la raffronta con quelle individuate alla lettera B)
- 1d).- Aggiorna la scelta ogniqualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione

2).- Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso in funzione di :

- a) Entità del rischio
- b) Frequenza dell'esposizione al rischio
- c) Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore
- d) Prestazioni dei DPI

3).- il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dalla normativa

USO dei DPI
Art 77 comma 4 – Il datore di lavoro

mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie

provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori

informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge

destina ogni ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedono l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori

assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI

rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI

Art 77 comma 5

**In ogni caso l'addestramento è indispensabile
Per ogni DPI, ai sensi del D.Lvo 4 dic 1992 n° 475, appartenga alla terza categoria**

USO dei DPI

I lavoratori devono:

- ✓ **Sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro**
- ✓ **Utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato**
- ✓ **Avere cura dei DPI messi a loro disposizione**
- ✓ **Non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa**
- ✓ **Seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine del loro utilizzo**
- ✓ **Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione**

REQUISITI DEI DPI

I DPI devono: essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4 Dicembre 1992 n° 475
2 Gennaio 1997 n°10

inoltre

- ➡ essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- ➡ essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- ➡ tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- ➡ poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro **compatibili** e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti

CATEGORIA DI APPARTENENZA (D.Lgs. 4.12.1992 n° 475)



1^ cat

I D.P.I. di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità

La persona che usa i DPI deve avere la possibilità di valutare l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi

**RISCHI
MINORI**

**RISCHI DI MORTE
LESIONI GRAVI o a
CARATTERE PERM.**

D.P.I. di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi di carattere permanente

La persona che usa i DPI non ha la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi

3^ cat



2^ cat

TUTTI GLI ALTRI RISCHI

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE **CE**

1^ Cat RISCHI MINORI

Autocertificazione del fabbricante con compilazione della
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

2^ Cat TUTTI GLI ALTRI RISCHI

Esame CE di tipo da parte di un
ORGANISMO NOTIFICATO
Ottenimento dell'**ATTESTATO DI CONFORMITA'**

**3^ Cat RISCHI DI MORTE, LESIONI
GRAVI o a CARATTERE
PERMANENTE**

Esame CE di tipo da parte di un
ORGANISMO NOTIFICATO
Ottenimento dell'**ATTESTATO DI CONFORMITA'**
Con controllo almeno annuale (a scelta del fabbricante) di:
**PRODOTTO FINITO o
SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITA'**

**La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La procedura di Certificazione CE di tipo**

**Per tutte le categorie il fabbricante
prima di apporre la marcatura CE deve:**

- ✓ **predisporre la Documentazione Tecnica**
- ✓ **costruire il prototipo**
- ✓ **effettuare le necessarie verifiche**
- ✓ **predisporre la Dichiarazione di Conformità**

La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La procedura di Certificazione CE di tipo

Per i DPI di II categoria il fabbricante deve inoltre:


- ✓ sottoporre la Documentazione Tecnica ad un Organismo Notificato**
- ✓ sottoporre il prototipo ad un Organismo Notificato (che ne verifica la rispondenza ai requisiti mediante prove – norme di prodotto, norme di prova, requisiti essenziali)**
- ✓ ricevere dall' Organismo Notificato (nel caso di verifica positiva) l'Attestato d'Esame CE di tipo prima di effettuare la dichiarazione di conformità e apporre la Marcatura CE**

La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La procedura di Certificazione CE di tipo

Per i DPI di III categoria il fabbricante è inoltre sottoposto ogni anno:

- ✓ alla sorveglianza di un Organismo Notificato di sua scelta (non necessariamente l'Organismo che rilasciato l'Attestato CE) secondo una delle seguenti procedure

- ✓ campionamento della produzione e verifiche oppure sorveglianza del proprio Sistema Qualità



**Quanto maggiore è il rischio da cui il DPI deve proteggere
tanto più onerosi sono gli obblighi**

La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La procedura di Certificazione CE di tipo

LE CONSEGUENZE DI UNA SITUAZIONE NON CONFORME

Qualora l'organismo accerti che i DPI non rispondano ai requisiti essenziali, al tipo oggetto dell'Attestato CE o che l'Organizzazione o le prassi adottate dal fabbricante non assicurino la conformità della produzione **adotta i provvedimenti necessari e informa immediatamente il Ministero per gli eventuali provvedimenti**

**La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La procedura di Certificazione CE di tipo**

RESPONSABILITA'

L'apposizione della Marcatura CE, la Dichiarazione di Conformità, il rilascio della Nota Informativa sono di Responsabilità del “produttore”

Nel caso di interventi ispettivi effettuati dalle Aziende USL ove si riscontrasse avvenuta commercializzazione di DPI irregolari, dovrà essere redatto un rapporto per il Ministero del lavoro e per il Ministero dell'Industria

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 475/92


Parallelamente la segnalazione viene inviata al competente Assessorato della Regione di Appartenenza

MARCATURA C E

A partire dal 1.1.1997 (Dlgs n°10 del 2.1.1997)

CATEGORIE di appartenenza			
1 [^]	2 [^]	3 [^]	
		CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO	GARANZIA DEL SISTEMA DI QUALITA'
C E	C E	C E	C E 0000

*Secondo l'interpretazione della DE 93/68 il numero di riconoscimento dell'organismo notificato deve essere apposto anche per il CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO


n° di riconoscimento
del'organismo notificato

MARCATURA 

Tutti

**I DPI devono essere contrassegnati
con la marcatura**



Indipendentemente dalla categoria di appartenenza

**Qualora, dimostrandolo, non fosse possibile marcare
il DPI, la contrassegnatura deve essere apposta sulla
Confezione del DPI stesso**

DPI con marcatura

significa

Garanzia di QUALITA'?

DPI ADEGUATO?

NON SEMPRE

**Possiede i requisiti
essenziali di salute
e di sicurezza**

**Occorre verificare
l' idoneità delle
caratteristiche
ai propri rischi**

MARCATURA del DPI

**ESEMPIO DI MARCATURA DI GUANTO DI PROTEZIONE
PER RISCHI MECCANICI e CALORE/FUOCO**

CE

0000 T 9